

Roma, 11 marzo 2024

Prot. N. 62/2024/SG

*Ai Segretari Generali Regionali e
Territoriali***Oggetto: Decreto legge 19/2024 cd “Decreto Pnrr quater”***Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo in allegato il testo del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Vi illustriamo di seguito le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo.

FUNZIONI LOCALI

Incentivi per funzioni tecniche al personale di qualifica dirigenziale dipendente dalle Regioni - L’art. 8 comma 1 amplia anche alle Regioni il campo di applicazione dell’art. 8, comma 5 del decreto legge n. 13 del 2023 che consente agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. 36/2023, in deroga al limite dell’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Assunzione funzionari nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - Si ricorda che l’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto – legge n. 113 del 2016 dispone che gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’art. 8 comma 6 del decreto legge 19/2024 dispone che tale divieto non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di n. 2200 funzionari - da destinare esclusivamente alla realizzazione di interventi finanziati dai fondi della Politica di Coesione europea, negli enti territoriali delle regioni Meno Sviluppate (regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) - previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124 (c.d. Decreto Mezzogiorno).

Rifinanziamento Fondo per assunzioni negli enti locali ricompresi nei crateri del sisma -

L'art. 8 comma 21 stabilisce un incremento, a decorrere dal 2024, pari a 2,15 milioni di euro, del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 57 comma 3 del dl 104/2020. Tale norma prevede che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

FUNZIONI CENTRALI

Incremento fondo risorse decentrate Avvocatura dello Stato- L'art. 8 comma 14, al fine di omogeneizzare il trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto Funzioni centrali, dispone a decorrere dal 2024 l'incremento di 1,5 mln di euro del fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell'Avvocatura dello Stato.

Divieto di comando, distacco, assegnazione temporanea del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno - L'art. 8 comma 18, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, dispone che il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Tale divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

Maggiorazione indennità di amministrazione Mef - L'art. 8 comma 19 dispone, a decorrere dal 2024, un incremento degli stanziamenti già previsti dall'art.1, comma 685 della legge 205/2017, finalizzati a corrispondere una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento per il personale che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze impegnato nell'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa. A decorrere dal 2024 il predetto stanziamento è pari a 5,9 mln di euro.

Stabilizzazioni presso il Ministero delle Giustizia - Si ricorda che gli artt. 11 e 13 del d.l. 80/2021 hanno previsto procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo (art. 11) e di 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale (art. 13). L'art. 22 comma 1 del dl 19/2024 prevede che se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 del dl 80/2021 risulti vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della Giustizia, in tal caso, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione.

Inoltre, viene introdotto nel decreto-legge n. 80 del 2021 un nuovo articolo 16-bis, al fine di stabilizzare i dipendenti assunti a tempo determinato. In particolare, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, con il nuovo articolo 16-bis, si prevede che a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della Giustizia è autorizzato a stabilizzare, su base distrettuale, nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 del dl 80/2021 che hanno lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa distrettuale nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento in altri distretti. Si prevede inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, sempre in deroga alle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, nel limite di 110 unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente CCNL comparto funzioni centrali e di 11 unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli


All _Decreto legge 19_2024